



**CITTÀ DI  
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS



COMUNE

DI BASTIA UMBRA



COMUNE

DI BETTONA



COMUNE

DI CANNARA



COMUNE

DI VALFABBRICA

## ZONA SOCIALE N. 3

SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

### AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA PER MINORI

(Art.33 – Regolamento Regionale 4 dicembre 2017 n. 7)

PROT. N. 56175  
Assisi, 30.10. 2019

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Legge n. 328/2000 avente ad oggetto "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 "*Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della L. 328/2000*;

- Regolamento Regionale n.7 del 4 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni" pubblicato sul B.U.R. n. 53 del 6.12.2017 ;

- Verbale della Conferenza di Zona che nella seduta del 6.3.2018 ha dato mandato al Comune capofila di rideterminare le proprie precedenti decisioni in merito al procedimento autorizzatorio di cui trattasi;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 692 del 25.6.2018 avente ad oggetto "*Articolo 18 del Regolamento regionale 7/2017. Determinazione delle rette, dei limiti minimo e massimo delle rette e della quota di compartecipazione alla copertura del costo delle rette nei servizi residenziali socio-educativi per minorenni. Adozione*";

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 5.7.2018 avente ad oggetto: "Zona Sociale n. 3. Regolamento Regionale n.7 del 4 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni" Individuazione "Gruppo Tecnico di valutazione" e determinazioni varie" con la quale si prende atto che il succitato regolamento regionale, rispetto alla pregressa normativa, comporta delle novità procedurali;

- atto sindacale prot. N. 0030999 del 10.07.2018 avente ad oggetto la nomina del gruppo tecnico di valutazione previsto all'art. 36 del Regolamento regionale ;

- atto sindacale prot. N. 0053615 del 23.11.2018 avente ad oggetto la nomina la nomina dell'equipe multidisciplinare di valutazione prevista all'art. 5 del Regolamento regionale ;

**VISTA** la richiesta del 21.12.2018 (ns.prot. n.0058211 del 21.12.2018) con la quale il rappresentante legale de La Goccia Società Cooperativa Sociale con sede legale in Via Ceppaiolo, 24 – 06083 Bastia U. ha richiesto l'autorizzazione al funzionamento del servizio socio-educativo per minorenni, a ciclo residenziale, tipologia comunità educativa residenziale – modulo 2, denominato "*Il Sentiero dei Tigli*", ubicato in Bettona, loc. Passaggio di Bettona, Via del Fossetto, snc, per una capacità ricettiva massima di n. 10 posti, oltre n.2 posti per fratelli/sorelle e n.2 posti per le emergenze;

**VISTO** che la ditta costruttrice ha presentato in data 20.12.2011 prot. n. 0008445 al Comune di Assisi la domanda in merito all'abilità della struttura e che sono decorsi i termini di legge per il silenzio assenso;

**ACQUISITO** il verbale del sopralluogo effettuato in data 18.03.2019 dal Gruppo Tecnico di valutazione della Zona Sociale 3 presso la struttura "*Il Sentiero dei Tigli*", ubicato in Bettona, loc. Passaggio di Bettona, Via del Fossetto, snc, nel quale si dà atto delle risultanze del sopralluogo e si rende il positivo parere obbligatorio al rilascio dell'autorizzazione oggetto del presente provvedimento, fatto salvo che si rimane in attesa da parte della Cooperativa La Goccia della documentazione integrativa richiesta con nota n. 0012253 del 11.03.2019;

**VISTA** la comunicazione de "La Goccia " Società Cooperativa Sociale di integrazione della documentazione (acquisita al prot. n. 0035689 del 10.07.2019) relativa alla comunità educativa residenziale "*Il Sentiero dei Tigli*";

**VISTA** l'ulteriore comunicazione inviata dalla Goccia Società Cooperativa Sociale (acquisita al prot. n. 0053887 del 17.10.2019) relativa all'aggiornamento della composizione dell'Equipe Socio Educativa, integrata con le autocertificazioni del personale operativo alla data del 16.10.2019, della comunità educativa "*Il Sentiero dei Tigli*", sita in Bettona – loc. Passaggio di Bettona, Via del Fossetto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nella predetta relazione, emanare il presente atto ;

**VISTA** la convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 relativa alla gestione associata di interventi e risorse ;

**VISTA** la L.R. n. 11/2015 " Testo unico in materia di sanità e servizi sociali" ;

**VISTO** il regolamento regionale n. 7/2017 ed in particolare l'art. 33 in merito all'adozione della presente autorizzazione ;

**VISTO** il verbale della Conferenza di Zona del 6.03.2018 a tenore del quale ciascun Comune garantisce con fondi del proprio bilancio gli inserimenti di minori in struttura ;

**VISTO** il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l'art. 107;

## **AUTORIZZA**

**per i motivi esposti in narrativa, il funzionamento del seguente servizio socio-educativo per minorenni, a carattere residenziale, disciplinato dal R.R. n. 7/2017:**

Ente gestore : La Goccia Società Cooperativa Sociale, p.i. n. 01350810543 con sede legale in Bastia Umbra (Pg) , Via Ceppaiolo n. 24, per la struttura denominata "*Il Sentiero dei Tigli*" sita nel Comune di Bettona, loc. Passaggio di Bettona in via del Fossetto, s.n.c., con le seguenti caratteristiche :

Tipologia: comunità educativa residenziale

Soggetto gestore: La Goccia Società Cooperativa Sociale

Coordinatore tecnico: Nicola Fuso, nato a Foligno (Pg) il 30.05.1984, residente in Spello (Pg), via

Banche n. 15

Capacità ricettiva: fino a 10 **minori** (più n. 2 fratelli e/o sorelle – più n. 2 emergenze) compatibilmente con la capacità alloggiativa del servizio residenziale

Destinatari: minori dai 11 ai 17 anni, di cui massimo tre provenienti dall'area penale

Retta giornaliera : da € 135,00 + Iva in conformità a quanto richiesto nella DGR n. 692/2018 e quanto espresso dall'Ente gestore nella domanda di autorizzazione di cui al presente atto. L'eventuale applicazione di una retta di maggiore importo deve essere concordata con il soggetto richiedente l'inserimento ed in detta evenienza dovranno essere esplicitate le prestazioni aggiuntive e/o diverse che comportano la maggiore entità .

Durata : la presente autorizzazione ha validità triennale dalla data del rilascio (art. 35, comma 3, R.R. n. 7/2017).

**Prescrizioni:**

1. I servizi socio-educativi per minorenni autorizzati ex R.R. n. 7/2017 non possono espletare funzioni diverse da quella socio-educativa-assistenziale e gli eventuali interventi sanitari, che si rendessero necessari successivamente all'ammissione del minore, sono garantiti esclusivamente dalla rete del servizio sanitario Regionale/ASL, escludendo pertanto che sia il gestore a provvedere a tali attività in modo autonomo, facendo riferimento ai propri dipendenti e/o a consulenti esterni.

2. Il gestore del servizio, almeno 90 giorni prima della scadenza della presente autorizzazione triennale, deve presentare alla zona sociale 2, tramite il Comune di Assisi (capofila), una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 35, comma 3, del R.R. n. 7/2017.

3. La presente autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile nella sede di svolgimento del servizio unitamente alle tariffe per il servizio, le prestazioni incluse e quelle escluse dalla tariffa e il rispettivo costo, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 355, comma 6, della L.R. n. 11/2015.

4. La presente autorizzazione può essere, ex art. 38 del R.R. n. 7/2017:

- **sospesa**, previa diffida, in caso di eventuali irregolarità in seguito alle verifiche e controlli di cui all'art. 37 del citato R.R.;

- **revocata**, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e ai termini ingiunti, ovvero in caso di irregolarità grave o reiterata;

Inoltre, in caso di violazioni accertate, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 355 della L.R. n. 11/2015.

5. Ai sensi dell'art. 35, commi 4, 5 e 6 del R.R. n. 7/2017, la variazione temporanea o stabile di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, deve essere comunicata alla zona sociale 3, tramite il Comune di Assisi (capofila), nei termini e modalità ivi previsti.

6. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del R.R. n. 7/2017 il gestore deve inviare al Comune capofila copia della documentazione trasmessa semestralmente, ai sensi dell'art. 9 della L. 184/1983, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia .

**Copia del presente provvedimento autorizzatorio** verrà trasmessa, entro sette giorni dalla sua adozione, al competente Servizio Regionale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia ( art. 40, comma 2 ,Regolamento regionale ) .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
D.ssa Patrizia Laloni